

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2338/80 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 settembre 1980

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), ecc., della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in causa, originari di tutti i paesi e territori, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per gli ombrelli (da pioggia e da sole), ecc., secondo i calcoli effettuati sulla base sopra

indicata, il massimale è fissato a 9 704 000 unità di conto europee; che alla data del 29 agosto 1980 le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 12 settembre 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del suddetto regolamento (CEE) n. 2789/79:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.